

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAVOSA, ADATTAMENTO ALLA REVISIONE LOC 2008



Titolo II – Organizzazione politica
Capitolo III – Consiglio Comunale

Articolo 10 – Attribuzioni

Versione attuale	Nuova versione
Si richiamano gli articoli 13 e 68 LOC	<p>1 Il Consiglio Comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv 1 LOC o da leggi speciali.</p> <p>2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC), fino ad un importo massimo per oggetto di CHF 30'000.--, • di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di CHF 30'000.— • di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un valore dell'atto di CHF 30'000.— • di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. i LOC) fino ad un valore della causa di CHF 30'000.— • di stipulare di convenzioni, per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a CHF 30'000.— <p>3 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv 2 non deve superare di CHF 90'000.--.</p> <p>4 Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.</p>

Commento:

L'articolo 13 della LOC già prevedeva la possibilità di delega dal Legislativo all'Esecutivo, il nuovo articolo estende questa possibilità di delega anche alle convenzioni.

Il regolamento comunale è tuttavia la base legale necessaria affinché le deleghe diventino effettive, avuto riguardo dei criteri regolati dall'art. 5 a CPV 1 del Regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC).

La norma proposta rispecchia i limiti massimi per comuni da 1000 a 5000 abitanti stabiliti dal RALOC.

Si fa notare che rispetto alla precedente normativa, la nuova LOC pone dei limiti più restrittivi, portando da 50'000.—CHF a 30'000.—CHF il limite massimo per un comune delle nostre dimensioni.

Con l'adattamento di questi limiti si è deciso di incorporare la norma nel presentato articolo 10, stralciando l'attuale art. 53 (vedi pag. 4).

Articolo 12 – Ufficio presidenziale

Versione attuale	Nuova versione (in grassetto le aggiunte)
<p>La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) Un Presidente b) Due Vicepresidenti c) Due Scrutatori</p> <p>In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno Scrutatore (da designarsi a sorte). Le cariche sono obbligatorie</p>	<p>¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'Ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) Un Presidente b) Due Vicepresidenti c) Due Scrutatori</p> <p>² In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno Scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio Comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.</p> <p>³ Le cariche non sono obbligatorie</p>

Commento:

L'art. 48 della LOC non prevede l'obbligatorietà della carica; con la modifica necessaria si è ritenuto di completare la norma relativa alla supplenza.

Articolo 13 – Sessioni ordinarie

Versione attuale (<i>in corsivo le cancellazioni</i>)	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
<p>Il Consiglio Comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.</p> <p>La prima sessione si apre il <i>terzo lunedì di aprile</i> e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>La seconda si apre il <i>terzo lunedì di dicembre</i> e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente</p>	<p>¹ Il Consiglio Comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.</p> <p>La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>² Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.</p>

Commento:

Si è ritenuto di dover adattare questo articolo escludendo una data fissa (terzo lunedì di aprile o di dicembre) per indicare il termine massimo previsto dalla LOC (art. 49).

Capitolo VI - Il Municipio

Articolo 53 – Competenze delegate

Versione attuale (<i>in corsivo le cancellazioni</i>)	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
<p><i>Al Municipio sono delegate competenze decisionali;</i></p> <p>a) <i>per spese d'investimento (art. 13 lett. . LOC) fino ad un importo di fr. 50'000.--</i></p> <p>b) <i>per progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. G LOC) fino ad un importo di preventivo di fr. 50'000.--</i></p> <p>c) <i>per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 50'000.--;</i></p> <p>d) <i>per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC) fino ad un importo di causa di fr. 50'000.--</i></p> <p>e) <i>per decidere la presentazione del referendum dei Comuni ai sensi dell'art. 42 della Costituzione della</i></p>	<p>Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 10 cpv 2, cpv 3 e cpv 4 del presente regolamento.</p>

<i>Repubblica e Cantone Ticino (art. 147 Legge sull'esercizio dei diritti politici).</i>	
--	--

Commento:

Si veda quando già espresso in merito alla modifica dell'art. 10.

Articolo 57 – Spese non preventivate

Versione attuale (in corsivo le modifiche)	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all'importo annuo complessivo di CHF 15'000.--	Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all'importo annuo stabilito dall'art. 5a cpv 2 RALOC

Commento:

La modifica è intesa da una parte ad aumentare il limite massimo annuale e d'altra parte ancorare questo limite a quanto previsto dal RALOC. Attualmente questo limite è, per i comuni da 1000 a 5000 abitanti, pari a CHF 30'000.--.

Capitolo VIII – Dicasteri, Commissioni, Delegazioni

Articolo 63 – Delegazioni e commissioni obbligatorie

Versione attuale (in corsivo le cancellazioni)	Nuova versione (in grassetto le modifiche)
<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <p>a) Delegazione tributaria, 3 membri; b) Commissione scolastica, 7 membri c) <i>Commissione fondiaria, 3 membri</i> d) <i>Commissione assistenza sociale, 3 membri</i></p> <p>Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Il Municipio nomina inoltre:</p> <p>a) il membro della Commissione tutoria regionale; b) il delegato ed il supplente per l'inventario del decesso; c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza</p>	<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <p>a) Delegazione tributaria, 3 membri; b) Commissione scolastica, 7 membri</p> <p>Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Il Municipio nomina inoltre:</p> <p>a) il membro della Commissione tutoria regionale; b) il delegato ed il supplente per l'inventario del decesso; c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.</p>

Commento:

La commissione fondiaria non ha più ragione di esistere perché i suoi compiti sono ora svolti dalla Commissione Cantonale di Misurazione. La commissione dell'assistenza sociale non è più prevista dalla Legge sull'assistenza sociale.

TitoloIV - Indennità

Articolo 69a – Indennità ai membri del Municipio

Versione attuale	Nuova versione (in grassetto le aggiunte)
<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue:</p> <p>Sindaco fr. 10'000.--</p> <p>Vicesindaco fr. 7'000.--</p> <p>Municipali fr. 5'000.--</p>	<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità annue:</p> <p>Sindaco CHF 10'000.--</p> <p>Vicesindaco CHF. 7'000.--</p> <p>Municipali CHF. 5'000.--</p>
<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità per sedute di Municipio e per sedute speciali:</p> <p>Per seduta fr. 80.--</p> <p>Per giornata fr. 300.--</p>	<p>I membri del Municipio percepiscono le seguenti indennità per sedute di Municipio e per sedute speciali:</p> <p>Per seduta CHF. 80.--</p> <p>Per giornata CHF 300.--</p>
	<p>Ai membri del Municipio sono riconosciuti i seguenti importi quali spese di rappresentanza:</p> <p>Sindaco CHF 2'000.--</p> <p>Capidicastero CHF 1'000.--</p>

Commento:

Il nuovo art. 117 LOC dà la possibilità, tramite Regolamento, di fissare un budget annuo destinato a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni per i Municipali. Il budget annuo sarà inserito e nel preventivo e sarà da approvare dal legislativo.

Savosa, giugno 2010